Tribunale regionale Moesa
Regionalgericht Moesa
Dretgira regiunala Moesa

Al Giardinètt 2
CRS, CP 220
6535 Roveredo
Tel: +41 81 257 59 71

Inc. no 115.23.08

Tribunale civile di prima istanza
Tribunale collegiale

Composizione:	Rosa (presidenza)
	Müller-Storni, Valsesia
Attuaria:	Bognuda Mariotta
Segretaria:	Iseppi

Decisione

del 20 marzo 2025
comunicata senza motivazione scritta il 20 marzo 2025
comunicata con motivazione scritta il 22 maggio 2025

nella procedura

A._____ (*istante*),
patr. dall'avv. Vincenzo Luisoni

contro

B._____ (*convenuto*),
patr. dall'avv. Roberto A. Keller

concernente

azione di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF.

I. <u>Fattispecie</u>:

A. Dal 2013 l'istante è stato dipendente della società C._____ SA (CHE-_____), società iscritta a registro di commercio il __ _____ 2013, il cui scopo era l'esercizio di un'impresa di costruzioni edili. A partire dall'8 gennaio 2017, con un nuovo contratto di lavoro, l'istante ha assunto la funzione di direttore tecnico in seno alla società (doc. 5). A far data dal 27 marzo 2018 fino al 29 gennaio 2020 egli risulta essere stato direttore con firma collettiva a due della società. Il convenuto era invece membro, con firma individuale della stessa (cfr. estratto registro di commercio, doc. 2). La società è stata nel frattempo sciolta in seguito a fallimento pronunciato dall'infrascritto giudice in data 5 marzo 2020, e la ragione sociale è stata radiata dal registro di commercio in data __ ____ 2021 dopo che la procedura di fallimento è stata chiusa con decisione del 25 febbraio 2021 (doc. 2).

B. Dopo la chiusura della procedura fallimentare il convenuto ha chiesto all'istante il pagamento dell'importo di CHF 154'000.- a titolo di rimborso di un debito solidalmente assunto da quest'ultimo unitamente alla società C._____ SA con la sottoscrizione di una dichiarazione datata 30 gennaio 2019 (di cui al doc. 1 della presente procedura). Con scritto dell'11 giugno 2021 l'istante ha contestato la pretesa del convenuto, rilevando di non ricordarsi di aver sottoscritto la suddetta dichiarazione (doc. 3).

C. Il 14 dicembre 2022 l'istante ha interposto opposizione al precetto esecutivo no 20223601 dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa fatto spiccare nei suoi confronti dal convenuto per l'incasso di CHF 154'000.- oltre interessi del 5% dal 1° giugno 2021 (doc. 4). In data 9 marzo 2023 il convenuto ha chiesto al Tribunale regionale Moesa il rigetto provvisorio dell'opposizione giusta l'art. 82 LEF. Con decisione del 10 maggio 2023 l'infrascritto giudice ha accolto l'istanza del convenuto, riconoscendo nella dichiarazione datata 30 gennaio 2019 di cui al doc. 1 un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione (per le motivazioni si rinvia alla relativa decisione, inc. no 335.23.43).

D. Con petizione del 31 maggio 2023 l'istante, patrocinato dall'avv. Vincenzo Luisoni, Bellinzona, ha adito il Tribunale regionale Moesa e chiesto di accertare giusta l'art. 83 cpv. 2 LEF l'inesistenza del credito di CHF 154'000.- oltre interessi, vantato dal convenuto nei suoi confronti, e di annullare l'esecuzione di cui al precetto esecutivo no 20223601 dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa.

E. Con la risposta di causa del 5 settembre 2023 il convenuto, patrocinato dall'avv. Roberto A. Keller, Roveredo, ha chiesto di respingere la petizione dell'istante.

F. Con replica del 17 ottobre 2023 l'istante si è confermato nella sua domanda di giudizio. Lo stesso ha fatto il convenuto in sede di duplica il 16 novembre 2023, chiedendo inoltre che l'istante fosse condannato a versare l'importo di CHF 10'000.- a titolo di cauzione giusta l'art. 99 cpv. 1 lett. c CPC, essendo egli ancora debitore nei confronti del convenuto delle spese giudiziarie relative alla procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione, come da sentenza emessa dall'infrascritto giudice in data

10 maggio 2023 e nel frattempo cresciuta in giudicato, pari a CHF 1'000.- di tassa di giustizia e CHF 1'000.- di ripetibili (inc. no 335.23.43).

G. Entro il termine impartito dal giudice, con scritto dell'11 dicembre 2023, l'istante ha contestato di essere ancora debitore di tali spese giudiziarie nei confronti del convenuto, producendo quale mezzo di prova l'estratto bancario attestante l'ordine di pagamento emesso a favore del convenuto per entrambi gli importi dovuti.

H. In data 22 febbraio 2024 si è tenuta un'udienza istruttoria alla presenza dei patrocinatori delle parti, nell'ambito della quale sono state assunte le prove da loro offerte, convenendo di iniziare con la perizia calligrafica. In tale contesto il giudice ha informato le parti di avere preso contatto con il dottor D._____ dell'Istituto di scienze forensi dell'Università di O.1._____, il quale si è dichiarato disposto ad assumere l'incarico per allestire la perizia. All'istante è stato inoltre impartito un termine scadente il 28 marzo 2024, poi prorogato fino al 30 aprile 2024 su richiesta di quest'ultimo, per versare l'importo di CHF 5'500.- a titolo di anticipo per le spese peritali. L'infrascritto giudice ha inoltre invitato l'istante a trasmettere la documentazione necessaria per allestire la perizia.

I. In data 7 maggio 2024 l'infrascritto giudice ha incaricato il Dr. D._____ di allestire la perizia, trasmettendo i documenti prodotti dall'istante da lui personalmente sottoscritti, per stabilire se la "dichiarazione" di cui al doc. 1 è stata firmata o meno da quest'ultimo.

J. In data 15 maggio 2024 il perito ha trasmesso all'infrascritto Tribunale la perizia di stessa data (di cui si dirà meglio nei considerandi di merito). Con disposizione ordinatoria del 17 maggio 2024 alle parti è stato assegnato un termine di 10 giorni per eventualmente chiedere la delucidazione del referto peritale così come per comunicare se preferivano essere convocate per un'ulteriore udienza istruttoria oppure procedere con l'interrogatorio dei testi proposti. Con scritto del 21 maggio 2024 il convenuto ha comunicato di non necessitare delle delucidazioni in merito alla perizia e di non essere contrario alla convocazione di un'ulteriore udienza istruttoria. Dal canto suo l'istante, con scritto del 31 maggio 2024, ha trasmesso delle richieste di delucidazione da sottoporre al perito e chiesto di venir convocato per un'ulteriore udienza istruttoria prima di procedere con l'interrogatorio dei testi proposti. In data 12 giugno 2024 l'infrascritto giudice ha sottoposto al perito le richieste di delucidazione formulate dall'istante. Il 17 giugno 2024 il perito ha infine trasmesso il proprio complemento peritale, il quale è stato inoltrato alle parti con disposizione ordinatoria del 20 giugno 2024.

K. Il 28 agosto 2024 si è tenuta un'ulteriore udienza istruttoria, nell'ambito della quale le parti hanno rinunciato all'interrogatorio di tutti i testi da loro proposti, mantenendo per contro la richiesta di essere interrogate.

L. L'interrogatorio delle parti, alla presenza dei loro patrocinatori, ha avuto luogo il 24 ottobre 2024. A margine di tale udienza l'istante ha dichiarato di rinunciare al dibattimento e chiesto di poter presentare una memoria scritta conclusiva. Anche il convenuto, con scritto del 6 novembre 2024, ha dichiarato di essere d'accordo di inoltrare

un memoriale conclusivo. Con disposizione ordinatoria del 12 novembre 2024 alle parti è stato quindi assegnato un termine, inizialmente scadente il 31 dicembre 2024, poi prorogato su richiesta dell'istante fino al 31 gennaio 2025, per l'inoltro del memoriale conclusivo.

M. Il 20 marzo 2025 si è tenuta la camera di consiglio. In stessa data è stata notificata alle parti la decisione senza motivazione scritta. Il 27 marzo 2025 l'istante ha chiesto la motivazione scritta della decisione.

II. In diritto:

1. Esito della perizia calligrafica

1.1. Come già sollevato in sede di procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione, l'istante, nei propri allegati scritti, ha innanzitutto negato di aver sottoscritto la dichiarazione di cui al doc. 1, contestando l'autenticità della firma apposta su tale documento e rilevando che la stessa sarebbe diversa dalla firma apposta su altri suoi documenti ufficiali. Egli ha inoltre lamentato la mancanza dell'autentica di firma, nonostante il documento stesso indicasse *"autentica di firma a retro"* (cfr. petizione, cifra 5).

1.2. Nel proprio rapporto peritale del 15 maggio 2024, dopo aver esaminato i documenti personalmente sottoscritti dall'istante, il perito calligrafico è giunto alla seguente conclusione: *"I risultati degli esami effettuati sostengono fortemente la proposizione secondo la quale la "DICHIARAZIONE" (doc. 1) è stata firmata dal signor A._____, piuttosto che da una terza persona"* (cfr. perizia del 15 maggio 2024, pag. 9). Con complemento peritale del 17 giugno 2024, il perito ha precisato che la probabilità che la firma a nome dell'istante che compare sul doc. 1 sia della mano di quest'ultimo, tenendo conto dei risultati della perizia, aumenta dal 50% (valore iniziale prima dell'acquisizione del rapporto peritale) al 99% (cfr. complemento di perizia del 17 giugno 2024, pag. 4).

1.3. Nei suoi scritti introduttivi l'istante non ha contestato l'autenticità del documento nel suo insieme, ma ha unicamente rilevato che esso lascerebbe spazio a numerosi dubbi per i diversi caratteri utilizzati nella scrittura digitale così come le difformità calligrafiche e di colorazione nelle parti scritte a mano (cfr. petizione, cifra 5, pag. 10 in fondo; replica, ad 5.d, pag. 10 e seg.). Nel memoriale conclusivo, preso atto dell'esito della perizia, egli tralascia questo aspetto, indicando unicamente che *"in merito all'autenticità della firma presente sul doc. 1 agli atti, ovvero il documento intitolato "dichiarazione", si è espresso il perito incaricato da codesta lodevole Autorità, indicando che di fatto la firma in questione sarebbe stata effettivamente apposta dal signor A._____"* (cfr. memoriale conclusivo istante, cifra 3, pag. 3). Egli si sofferma pertanto solo sulla seconda contestazione da lui sollevata con gli allegati scritti introduttivi, ovvero quella relativa all'esigibilità del credito in oggetto. Al riguardo l'istante rileva la presenza di un atto di postergazione dei crediti tra il convenuto e la società C._____ SA per un

importo complessivo di CHF 809'220.91, stato al 31 dicembre 2018, che comprenderebbe a suo parere anche il credito in discussione (cfr. petizione, cifra 5, pag. 9 con rinvio al doc. 9). La cifra 3 di tale atto di postergazione dispone che *"il credito oggetto della postergazione non può essere rimborsato né completamente neppure parzialmente, né garantito, né estinto per compensazione, né messo a pegno, né ceduto o modificato in qualsiasi modo, sia interamente che parzialmente …"* (doc. 9). A parere dell'istante, tale pattuizione, essendo successiva alla "dichiarazione" di cui al doc. 1, annullerebbe quanto fatto in precedenza in relazione agli importi oggetto del credito postergato, tra cui quindi anche quello che ci occupa, rendendo così inesigibile nei confronti dell'istante il credito posto in esecuzione dal convenuto dopo il fallimento della società C._____ SA (cfr. memoriale conclusivo istante, cifra 4, pag. 8).

1.4. Alla luce delle chiare risultanze istruttorie e delle conclusioni addotte dallo stesso istante, il quale non solleva ulteriori contestazioni in merito all'esistenza del credito in oggetto, la Corte giunge alla conclusione che il riconoscimento di debito di cui al doc. 1 è autentico e che l'istante risulta pertanto essere debitore solidale dell'importo indicato in tale documento. Occorre tuttavia verificare se, come sostenuto da quest'ultimo, il credito in esame è esigibile, nonostante il convenuto abbia in un secondo momento sottoscritto l'atto di postergazione di cui al doc. 9.

2. Riconoscimento di debito (doc. 1)

2.1. Risulta dalla "dichiarazione" di cui al doc. 1 che in data 18 dicembre 2018 il convenuto ha versato alla società C._____ SA l'importo di CHF 154'000.- a titolo di mutuo. Il 30 gennaio 2019 l'istante, il quale aveva già assunto la funzione di direttore della società, ha sottoscritto il suddetto riconoscimento di debito, dichiarando "*di essere condebitore solidale, unitamente alla società"* nei confronti del convenuto del prestito in questione. Secondo il chiaro tenore della dichiarazione, l'esigibilità del credito nei confronti dell'istante è stata sottoposta al realizzarsi di determinate condizioni, ovvero il verificarsi di uno stato di insolvenza della società debitrice oppure il ricevimento da parte di quest'ultima di comminatorie di fallimento oppure ancora la dichiarazione da parte della società di non volere o non potere rimborsare totalmente o parzialmente il mutuo (doc. 1).

2.2. Nell'ambito del proprio interrogatorio il convenuto ha spiegato che, a causa di un iniziale progetto non realizzatosi dal profilo economico come ipotizzato, negli anni egli avrebbe dovuto procedere con diverse iniezioni di capitale nella società per evitare il fallimento e continuare con l'attività. L'immissione di capitale in oggetto sarebbe avvenuta su esplicita richiesta dell'istante, il quale avrebbe pregato il convenuto di non chiudere la società nonostante la situazione finanziaria precaria. A fronte di tale rinnovata richiesta di finanziamento formulata dall'istante, il convenuto avrebbe preteso che ciò avvenisse alla condizione che quest'ultimo firmasse la dichiarazione di cui al doc. 1 (cfr. verbale interrogatorio convenuto, risposta domanda 7).

2.3. Dal canto suo l'istante, nei propri allegati scritti, ha sostenuto che non ci sarebbe stata alcuna ragione logica per sottoscrivere un simile impegno ed esporsi a un tale

rischio, avuto riguardo al fatto che la società sarebbe stata gestita in modo indipendente ed esclusivo dal convenuto. Sebbene l'istante avesse la funzione di direttore con diritto di firma collettiva a due della società, egli non avrebbe avuto alcuna rilevanza effettiva nell'amministrazione e gestione della stessa, ma avrebbe avuto piuttosto il ruolo di un semplice impiegato. La sua iscrizione a registro di commercio quale "direttore" della società avrebbe avuto un valore unicamente di facciata formale e, come indicato al punto 2 del contratto di lavoro di cui al doc. 5, sarebbe stata necessaria per poter operare sul territorio del Canton Ticino poiché a quel tempo andavano rispettate le disposizioni della LIA, Legge cantonale che richiedeva la presenza nell'amministrazione delle società edili di una persona che disponesse di determinati titoli professionali e di una certa esperienza (cfr. petizione, cifra 4).

2.4. La Corte osserva che tali allegazioni dell'istante sono smentite dalla documentazione agli atti, dalla quale risulta in modo chiaro che egli aveva un ruolo centrale in seno alla società, occupandosi anche della gestione amministrativa e finanziaria della stessa (doc. D-CC). Tra le altre cose, egli aveva anche contatti con la banca per l'ottenimento di una linea di credito ed era perlomeno coinvolto nell'allestimento di bilanci e business plan aziendali, ragione per cui non poteva essere all'oscuro dell'andamento finanziario della società (cfr. in particolare doc. E-F, Q-R). A mente della Corte, la motivazione fornita dal convenuto per la sottoscrizione della dichiarazione di cui al doc. 1 risulta essere pertanto credibile.

2.5. Giusta l'art. 143 cpv. 1 CO *"vi ha solidarietà fra più debitori quando essi dichiarano di obbligarsi verso il creditore ciascuno singolarmente all'adempimento dell'intera obbligazione".* Secondo dottrina e giurisprudenza, la solidarietà può essere costituita anche a posteriori, attraverso l'assunzione cumulativa del debito (*kumulative Schuldübernahme*) (CHRISTOPH K. GRABER, BSK OR I, 6ª ed., n. 5 ad art. 143 CO con rinvii). L'assuntore cumulativo del debito assume un'obbligazione propria, separata e indipendente, in aggiunta all'obbligazione di un altro debitore. Egli assume pertanto personalmente e direttamente il debito di un terzo (DTF 129 III 702 consid. 2.1 con rinvii). L'assunzione cumulativa di debito non è accessoria nella misura in cui non ogni cancellazione dell'obbligazione del debitore principale estingue quella del debitore solidale. In linea di principio, il condono del credito (*Erlass der Forderung*) nei confronti del debitore precedente non influisce sull'obbligazione dell'assuntore cumulativo (DTF 129 III 702 consid. 2.1 con rinvii a dottrina e giurisprudenza; CHRISTOPH K. GRABER, op. cit., n. 1 ad art. 143 CO). Inoltre, si possono concordare luoghi di adempimento, date di scadenza e condizioni diverse per ogni pretesa (CHRISTOPH K. GRABER, op. cit., n. 1 ad art. 143 CO). Mentre l'obbligazione del fideiussore dipende dal debito principale per la sua costituzione e esistenza, l'obbligazione di un debitore solidale esiste indipendentemente e su un piano di parità con quella di un altro debitore solidale e, in linea di principio, viene cancellata solo dall'estinzione (*Tilgung*) dell'altra obbligazione (CHRISTOPH K. GRABER, op. cit., n. 2 ad art. 143 CO).

2.6. Giusta l'art. 144 CO il creditore può esigere a sua scelta da tutti i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito o una parte soltanto (cpv. 1). Inoltre, tutti i debitori restano obbligati finché sia estinta l'intera obbligazione (cpv. 2). Tale disposizione si applica

anche quando è stato aperto il fallimento nei confronti di uno o più debitori solidali (CHRISTOPH K. GRABER, op. cit., n. 4 ad art. 144 CO). Secondo l'alta Corte, il fallimento di un debitore solidale non implica necessariamente che il creditore – come per il fallimento del debitore principale nel caso della fideiussione (art. 505 cpv. 2 CO) – sia tenuto a insinuare il proprio credito in tale procedura (DTF 113 III 128 consid. 3b). Inoltre, giusta l'art. 145 cpv. 1 CO, il debitore solidale può opporre al creditore soltanto le eccezioni derivanti dai suoi rapporti personali col medesimo o dalla causa stessa o dall'oggetto dell'obbligazione solidale. Da tale disposizione si desume (*e contrario*) che un debitore solidale non può opporre al creditore eccezioni che si riferiscono al rapporto del creditore con un altro debitore solidale (CHRISTOPH K. GRABER, op. cit., n. 4 ad art. 145 CO con rinvii). Ad esempio, il debitore non può invocare il fatto che il creditore abbia liberato un coobbligato dalla responsabilità solidale o gli abbia concesso una dilazione (CHRISTOPH K. GRABER, op. cit., n. 4 ad art. 145 CO).

3. Atto di postergazione (doc. 9)

3.1. La postergazione del credito di cui al doc. 9 concerne lo stato dei crediti al 31 dicembre 2018 e rinvia ai relativi bilanci e conti economici per gli anni 2017 e 2018, ma non reca la data e, secondo le dichiarazioni del convenuto, è stata sottoscritta dopo il riconoscimento di debito di cui al doc. 1, poco prima che la società fallisse (cfr. verbale interrogatorio convenuto, risposta domanda 3), fatto questo peraltro non contestato dall'istante (cfr. memoriale conclusivo, cifra 4, pag. 7). A quel momento, dunque, il credito in discussione era già stato solidalmente assunto dall'istante, ciò significa che la garanzia sussisteva già. Inoltre, nel documento di postergazione di credito non si fa alcun riferimento al riconoscimento di debito di cui al doc. 1.

3.2. Il doc. 9 rinvia espressamente al (vecchio) art. 725 cpv. 2 CO (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2022) il quale prevedeva (in modo analogo a quanto previsto dal nuovo art. 725*b* cpv. 4 cifra 1 CO) che il consiglio d'amministrazione era dispensato dall'avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti della società, nel caso in cui i creditori della società avessero accettato, per l'insufficienza d'attivo, di essere relegati a un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori della stessa. Quindi risulta dal doc. 9 che la postergazione di credito è stata fatta per permettere alla società di continuare ad operare e non dover depositare i bilanci anche se presentava una situazione di insolvenza (cfr. bilancio 31.12.2018 e doc. 9: "*Il saldo delle perdite menzionate nel bilancio al 31.12.2018 presenta una situazione contabile di insolvenza della società*"). Il convenuto, in quanto membro del consiglio d'amministrazione, aveva l'obbligo di segnalare l'eccedenza di debiti al giudice giusta il vecchio art. 725 CO, caso contrario egli avrebbe potuto essere ritenuto personalmente responsabile in caso di fallimento della stessa. Proprio per evitare di dovere depositare i bilanci, ciò che avrebbe comportato il fallimento della società, rendendo in tal modo inutile la precedente immissione di capitale di cui si è detto, e "*con l'intenzione di garantire* […] *la continuazione dell'attività della C._____ SA*" (doc. 9), il convenuto ha firmato la postergazione di credito, permettendo in questo modo alla società di continuare ad operare malgrado la situazione di eccedenza di debiti.

3.3. La postergazione di un creditore della società ha l'effetto di consentire alla società di continuare a operare in condizioni di sovraindebitamento solo se la dichiarazione del creditore comprende due elementi. Il primo è la retrocessione di grado, ovvero la dichiarazione vincolante di un creditore a favore di tutti gli altri creditori che, in caso di apertura del fallimento, non vuole essere soddisfatto per i propri crediti fino a quando i debiti verso tutti gli altri creditori della società non saranno stati completamente saldati. Il secondo elemento è la dilazione del credito per capitale e interessi (PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 5ª ed., n. 215 e segg. § 11; sentenza TF 4C.47/2003 del 2 luglio 2003 consid. 2.2). Nell'atto di postergazione di cui al doc. 9 figurano entrambi i suddetti elementi (doc. 9, cifre 1-3).

3.4. L'accordo di postergazione, che spesso viene stipulato da un creditore che, come nel caso concreto, è anche interessato alla società come azionista, è un vero contratto a favore di terzi (*echter Vertrag zugunsten Dritter*). La pretesa di rimborso del capitale e degli interessi da parte del creditore retrocesso non solo non è esigibile, ma nemmeno realizzabile. Per una valida estinzione anticipata del debito o per la cancellazione della postergazione durante il periodo di sovraindebitamento della società sarebbe necessario anche il consenso dei terzi creditori (PETER BÖCKLI, op. cit., n. 221 § 11 con rinvii).

3.5. Tuttavia, poiché non comporta una rinuncia al credito, il debito toccato dalla postergazione deve continuare a essere contabilizzato come passivo e riportato separatamente a bilancio (HANSPETER WÜSTINER, BSK OR II, 5ª ed., n. 47 ad art. 725 CO; PETER BÖCKLI, op. cit., n. 222 § 11). In caso di fallimento, i creditori retrocessi di grado sono considerati come tali, anche se di un grado posteriore. Essi si collocano dietro i creditori di "terza classe" ai sensi dell'art. 219 LEF, in una posizione virtuale di "quarta classe", ma comunque prioritaria rispetto agli azionisti che si trovano in una posizione virtuale di "quinta classe" (PETER BÖCKLI, op. cit., n. 215 e 222 § 11).

3.6. Nell'evenienza in giudizio, essendo la società condebitrice nel frattempo fallita e la procedura di fallimento conclusa, la postergazione di credito tra il convenuto e la società ha perso di fatto il suo scopo. In ogni caso, il soddisfacimento del credito del convenuto da parte dell'istante non arreca pregiudizio alcuno agli altri creditori della società, i quali non potrebbero del resto vantare alcuna pretesa a tate titolo. Si rileva inoltre che il convenuto ha rinunciato a insinuare il credito in oggetto nel fallimento della società debitrice. Abbondanzialmente si osserva che il credito insinuato dal convenuto di CHF 197'594.19, che risulta dalla graduatoria e indica quale causa una *"garanzia scoperto in conto"* (doc. 7, cifra 40, pag. 10), non è quello che è stato postergato e nemmeno quello oggetto della dichiarazione di cui al doc. 1. Secondo dichiarazioni del convenuto si tratta del debito in conto corrente della società che è stato chiuso dalla banca e trasferito a quest'ultimo (cfr. verbale interrogatorio convenuto, risposta domanda 5). Il convenuto non è stato pertanto avvantaggiato in alcun modo nel fallimento. Come rilevato nei considerandi precedenti (cfr. considerando 2.5), la rinuncia a far valere il credito nei confronti di un debitore solidale, non produce effetti sulla pretesa nei confronti dell'altro condebitore. Peraltro, come si è detto, con la sottoscrizione del riconoscimento di debito di cui al doc. 1 il convenuto ha voluto proprio tutelarsi nel caso in cui la società debitrice si fosse trovata in una situazione di insolvenza, evenienza questa che si è nel

frattempo realizzata con il fallimento della stessa. Nulla impedisce pertanto a questo punto al convenuto di esigere il rimborso del mutuo dall'istante.

4. Conclusioni

4.1. In conclusione, la Corte ritiene che il credito vantato dal convenuto nei confronti dell'istante non solo sussiste, ma è anche esigibile. La petizione dell'istante dev'essere pertanto respinta.

4.2. Le spese giudiziarie (spese processuali e ripetibili; art. 95 cpv. 1 CPC) sono poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), nella presente vertenza l'istante. Di conseguenza, la tassa di giustizia del Tribunale regionale Moesa di CHF 6'000.- e le spese peritali di CHF 6'091.40, per complessivi CHF 12'091.40, già anticipate dall'istante, sono poste a carico di quest'ultimo. Ritenuta l'estensione e la complessità della procedura, la Corte ritiene adeguato assegnare al convenuto l'importo forfettario di CHF 6'000.- a titolo di ripetibili.

4.3. Essendo il valore litigioso superiore a CHF 10'000.-, contro la presente decisione è ammesso l'appello al Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni, Coira. L'appello, scritto e motivato, è da inoltrare entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione, che dev'essere allegata allo stesso (cfr. art. 308 segg. CPC).

III. <u>Il Tribunale regionale Moesa decide:</u>

1. La petizione è respinta.

2. La tassa di giustizia del Tribunale regionale Moesa di CHF 6'000.- e le spese peritali di CHF 6'091.40, per complessivi CHF 12'091.40, già anticipate dall'istante, sono poste a carico di quest'ultimo.

3. L'istante verserà al convenuto CHF 6'000.- + IVA a titolo di ripetibili.

4. [Rimedi legali]

5. [Comunicazione]

Per il Tribunale regionale Moesa:

Il Presidente L'Attuaria La Segretaria